

COMUNE DI CERVETERI
PROV. DI ROMA



COMUNE DI CERVETERI

(PROV. DI ROMA)

100 ANNI

1911-2011

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE "STRADE COMUNALI"

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA



Manno

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

REP. N.

SCHEMA CONTRATTO


INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese
di, in Cerveteri, nella Residenza Comunale in Piazza
Risorgimento n. 1, e nell'ufficio di Segreteria;

Avanti a me, Segretario Generale del Comune di
Cerveteri (RM) e in tale qualità autorizzata a riceverne gli atti, ai sensi
dell'art. 97, del D.Lgs 267/18.08.2000, senza assistenza di testimoni
avendolo le parti con il mio consenso richiesto e non ricorrendo le
condizioni ostative di cui all'art. 48 della Legge 89/1913;

SONO PRESENTI

- A) nato a, nella qualità di Capo della
Ripartizione Programmazione – Gare Appalti – Contratti – Opere
Pubbliche – Manutentivo del Comune di Cerveteri Codice Fiscale
02407640586, come lo stesso dichiara, per conto e nell'interesse del
quale interviene al presente atto ai sensi del Decreto Commissariale n.
19/2014, qui domiciliato per la carica;
- B), nato a, Codice Fiscale, come
lo stesso dichiara, il quale interviene al presente atto nella qualità di
Legale Rappresentante dell'impresa....., con sede legale in



1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Ing. Marco Santi

....., Via Codice Fiscale n. 06370150630 e Partita I.V.A. n. come lo stesso dichiara, iscritta al registro delle imprese della Camera C.C.I.A.A. di con R.E.A. n., legittimato al presente atto in virtù dei poteri a lui spettanti, in forza dei patti sociali, che lo stesso dichiara tutt'ora validi, mai modificati, né revocati.

Quali componenti della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo;

PREMETTONO

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 17.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo ed il quadro economico di progetto, per complessivi € 271.915,56;
- Con determinazione del capo Ripartizione n°del è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo. 271.915,56 di cui € 209.270,00 per lavori ripartiti in € 155.008,70 per lavori a base d'asta, a misura quanto ad € 14.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quanto ad €. 39.761,30 per oneri manodopera, totalmente finanziato con fondi comunali, attraverso mutuo Cassa DD.PP.;
- esperite le procedure di gara, con Determinazione del Capo della Ripartizione Programmazione, Gare Appalti, Contratti, Opere Pubbliche n. del i lavori venivano aggiudicati all'impresa, come sopra costituita, per l'importo di € al netto del ribasso del offerto in sede di gara, sull'importo a base d'asta (ripartito in € per lavori a misura) oltre gli oneri per la sicurezza non



soggetti al ribasso pari ad € 14.500,00 ed € 39.761,30 per oneri della manodopera, e quindi per complessivi €, oltre I.V.A. di legge;

il finanziamento della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori è impegnato nel bilancio comunale anno 2013, sul capitolo n. 271 - intervento , n. – in subordine all'impegno n.....;

- l'impresa appaltatrice ha prestato la cauzione definitiva, in misura ridotta in quanto in possesso di idonea certificazione di qualità, mediante polizza fideiussoria n. di € rilasciata in data della Banca, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la clausola di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e da valere sino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio;

- la ditta appaltatrice ha prestato garanzia assicurativa a copertura degli eventuali danni e dei rischi previsti e disciplinati dall'art. 125 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i., mediante polizza n. stipulata in data con la, Agenzia di, con valenza fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- ai fini del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 a carico della ditta appaltatrice non sussistono impedimenti alla formalizzazione del presente contratto, non risultando adottati a carico delle persone che possono per suo conto assumere obbligazioni, provvedimenti o procedimenti per l'applicazione delle misure preventive di cui all'art. 67 del predetto Decreto, né risulta iscritta per la medesima impresa, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia,

come risulta dal richiamato certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma rilasciato in data agli atti dell'Ente e confermato, nei contenuti, con autocertificazione in data

- la ditta appaltatrice ha dichiarato di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999, come risulta dall'autocertificazione allegata alla documentazione di gara;

- la ditta appaltatrice risulta in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed assistenziali, come da certificato D.U.R.C. rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Roma e Provincia in data

- con verbale in data odierna la ditta appaltatrice ed il Responsabile del Procedimento, hanno congiuntamente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, III comma, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- il presente contratto risulta approvato in schema con Determinazione del Capo della Ripartizione Programmazione, Gare Appalti, Contratti, Opere Pubbliche n. del

e con il presente atto, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante, formale e sostanziale dello stesso, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - Il Comune di Cerveteri, come sopra costituito e rappresentato, concede in appalto all'impresa che, come sopra costituita e rappresentata, accetta gli "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade comunali"



di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione del capo Ripartizione OO.PP.

ARTICOLO 2 - la ditta appaltatrice è personalmente responsabile tanto verso il Comune quanto verso chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo inteso che, in caso di disgrazia e di infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, esentando pertanto da ogni responsabilità civile e penale la direzione dei lavori e l'Amministrazione appaltante, dichiarandosi unica responsabile in caso di infortunio o di danni alle cose ed alle persone degli operai e di chiunque altro.

la ditta appaltatrice è inoltre tenuta ad osservare e far osservare dagli operai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Stazione Appaltante e dalla direzione lavori.

Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data della consegna dei lavori con una penale in caso di ritardo fissata per ogni giorno, nell'uno per mille giornaliera, così come stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e con i limiti previsti dall'art. 145 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Potranno essere concesse proroghe e/o sospensioni totali o parziali dei lavori a termine dell'art. 158 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

È fatta salva la possibilità, anche in corso d'opera, di convenire anticipazioni del termine finale con riconoscimento del

“premio di accelerazione” ai sensi dell’articolo 145, comma 9, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 3 - A tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede comunale ove verranno effettuate comunicazioni a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata.

ARTICOLO 4 - L’importo dei lavori, oggetto del presente contratto, viene stabilito in € (.....) oltre I.V.A. di legge, finanziato come in premessa. Tale importo è comprensivo degli oneri per l’esecuzione del piano della sicurezza quantificati in € 14.500,00 non soggetti a ribasso, e gli oneri per la manodopera per € 39.761,30 oltre I.V.A.; è comprensivo altresì delle spese di cui all’art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L’appalto si intende conferito ed accettato a misura, che si intendono conferiti ed accettati con la formula dei lavori a misura, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, sarà suscettibile di variazioni in rapporto alle diminuzioni o aggiunte proposte dalla stessa direzione e regolarmente deliberate dalla Stazione Appaltante, in conformità all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e sarà erogata sino alla concorrenza del corrispettivo di aggiudicazione pari ad €, oltre I.V.A. La parte di corrispettivo afferente agli oneri di esecuzione del piano della sicurezza e della manodopera, sarà erogata alla ditta appaltatrice proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.

ARTICOLO 5 - Il predetto corrispettivo di appalto, in conformità all’art.

.... del Capitolato Speciale di Appalto, per la parte dei lavori a misura, che per gli oneri della sicurezza – e manodopera, sarà liquidato in acconto a presentazione di stati di avanzamento lavori che contemplino la realizzazione di fasi funzionali dell'intervento che hanno comportato, per l'impresa, il raggiungimento di un credito pari ad € 50.000,00 e la rata di saldo con lo svincolo delle ritenute di garanzia ad avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; gli importi trattenuti saranno svincolati in sede di liquidazione finale ad avvenuta approvazione del collaudo o certificato equipollente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6 - Ai fini di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., la costituita ditta appaltatrice dichiara di dedicare, in via non esclusiva, ai pagamenti derivati dal presente appalto, il c/c bancario acceso presso il, Agenzia n. ..., con codice IBAN n., intestato alla società qui rappresentata, legittimato ad operarvi, lui stesso; ivi dovranno essere effettuati, pena risoluzione contrattuale, gli accreditamenti mediante bonifico corredato del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e del Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C97H13001650000; l'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Roma, eventuali loro inadempienze agli obblighi di tracciabilità.



ARTICOLO 7 - L'impresa è autorizzata, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., avendone esercitato opzione in sede di offerta di gara, a far eseguire in subappalto o a cottimo, nella misura massima del 30% dell'importo dei lavori appaltati, i lavori appartenenti alla categoria OG3

È vietato l'ulteriore subappalto.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) fornitura di materiali;
- b) affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- c) fornitura di manufatti e di impianti idrici, sanitari e simili che sono oggetto di installazione e posa in opera e si eseguono a mezzo di ditte specializzate;
- d) subfornitura di prodotti informatici da catalogo.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice ed eventuali sub-appaltatori, di osservare, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei propri lavoratori.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali suoi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la ditta appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Qualora nel corso dell'appalto, in qualunque fase del procedimento, venga acquisito un documento unico di regolarità contributiva che segnali una inadempienza contributiva dell'impresa appaltatrice nei confronti dei soggetti dalla stessa impiegati, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una detrazione sui pagamenti pari all'importo dell'inadempienza accertata; la Stazione Appaltante provvederà in tal caso al pagamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

In caso di ritardi o inadempienze retributive della ditta appaltatrice o suoi eventuali sub-appaltatori, la Stazione Appaltante, trascorsi 15 giorni dalla diffida del Responsabile del Procedimento, ed in assenza di formali e motivate contestazioni dei soggetti destinatari della diffida, procederà al pagamento delle retribuzioni arretrate direttamente a favore dei lavoratori, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'impresa appaltatrice o ove il bando abbia contemplato il pagamento diretto, al sub-appaltatore.

In presenza di formali e motivate contestazioni il Responsabile Unico del

Procedimento, provvede ad inoltrarle alla Direzione Provinciale del Lavoro.

ARTICOLO 8 – La Stazione Appaltante si riserva di esaminare e valutare eventuali proposte di varianti migliorative in diminuzione da parte dell'impresa appaltatrice; le eventuali economie accertate conseguentemente saranno ripartite in parti uguali tra Stazione Appaltante e impresa appaltatrice. La Stazione Appaltante può comunque sempre ordinare, ai sensi dell'art. 162 del Regolamento, di cui al D.P.R. 207/2010, l'esecuzione di lavori in diminuzione, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale e senza indennizzo per l'impresa appaltatrice.

ARTICOLO 9 - I prezzi unitari in base ai quali verranno valutati i lavori sino alla concorrenza del corrispettivo d'appalto a misura di €, al netto del ribasso d'asta, esclusi gli oneri di sicurezza, sono quelli indicati nell'elenco prezzi unitari, depurati dello stesso ribasso d'asta.

Detti prezzi unitari si intendono invariabili in modo assoluto e indipendenti da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza, tenuto conto che non sarà ammessa in alcun caso la revisione dei prezzi contrattuali e non potrà essere applicato l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice denuncia, senza obbligo di messa in mora o di intervento del Magistrato, qualora l'impresa appaltatrice manchi in tutto o in parte ai patti convenuti e agli obblighi assunti con il presente contratto.

ARTICOLO 11 – L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori ed è altresì tenuta a fornirle tutti gli strumenti di misura, rilevazione e verifica, nonché la mano d'opera occorrente per i tracciati ed i rilievi necessari alla contabilità dei lavori. L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla scrupolosa osservanza ed integrale esecuzione di tutte le norme contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel Piano di Sicurezza appositamente redatto dalla ditta appaltatrice.

ARTICOLO 12 - È vietata la cessione del presente contratto.

ARTICOLO 13 - Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alla normativa di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla normativa prevista dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al D.P.R. 554/1999 per le parti non abrogate dal citato Regolamento, al Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145 del 19.04.2000 per le parti non abrogate dal suddetto Regolamento, al Capitolato Speciale di Appalto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05.06.2013.

ARTICOLO 14 - La Stazione Appaltante, nei modi e termini di cui all'art. 134 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., potrà in qualunque tempo recedere dal presente contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato in conformità all'art. 134 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 15 - Per espressa volontà dei componenti tutti gli atti e documenti richiamati nel presente contratto e non allegati, in particolare,



a titolo esemplificativo, Determinazione del Capo della Ripartizione Programmazione, Gare Appalti, Contratti, Opere Pubbliche n. del, Capitolato Generale, Elaborati grafici progettuali, elenco prezzi unitari, piani di sicurezza, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente atto pur dispensando me, Ufficiale Rogante, dall'allegarli materialmente.

ARTICOLO 16 - Tutte le spese del presente atto e dipendenti, ivi comprese le imposte di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, nessuna esclusa ed eccettuata, salva ogni contraria disposizione di legge, sono a carico della ditta appaltatrice la quale chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131, in quanto negozio soggetto all'I.V.A.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto che, letto ai componenti, a mia domanda lo approvano e meco lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia con stampa computerizzata ed in parte di mia mano su pagine intere e sin qui della

